

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SALOMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1959

Norme integrative dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105,  
per quanto concerne le scuole materne e gli asili infantili

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, si provvede all'intervento della Cassa per il Mezzogiorno in materia di edilizia scolastica per quanto attiene al fabbisogno relativo a fabbricati per scuole materne ed elementari nei Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione fino a 5.000 abitanti mediante la concessione di un contributo trentacinquennale integrativo dello 0,73 per cento in concorso con quello del 6 per cento a carico dello Stato.

In tal guisa è interamente coperta la spesa dell'opera da eseguire, esonerando i Comuni beneficiari da qualsiasi onere.

L'articolo 3 della menzionata legge è così formulato:

« A carico delle somme di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri ai quali i Comuni, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e ricadenti nei territori indicati all'articolo 3 della stessa, debbono far fronte a proprio carico per la costruzione di scuole materne ed elementari per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Analogamente, quando nei Comuni innanzi indicati si provveda alla costruzione di asili infantili col sistema dei cantieri di lavoro o cantieri scuola, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri che a norma di legge spettano all'Ente gestore dei cantieri, facendo gravare la relativa spesa sulle somme indicate nel precedente comma.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alla progettazione delle opere innanzi previste.

La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo sarà determinata annualmente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposti a termini della citata legge 9 agosto 1954, n. 645 ».

Con la legge 29 luglio 1957, n. 634, all'articolo 7 si stabilisce inoltre:

« L'assunzione da parte della Cassa del Mezzogiorno degli oneri a carico dei Comuni, per la esecuzione delle opere di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 6 della presente legge ed all'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, comporta l'impegno della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Cassa del Mezzogiorno, in applicazione delle norme citate nel precedente comma, cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede all'anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori ».

Lodevoli disposizioni, ma che non prevedono il caso frequente nell'Italia meridionale ed insulare di Comuni aventi una popolazione superiore ai 5.000 abitanti considerati nella intera circoscrizione amministrativa, ma suddivisi in frazioni geografiche.

Ora è evidente la necessità di concedere il beneficio alle frazioni oltre che al centro, sia nella ipotesi di un Comune con meno di 5.000 abitanti, sia nella ipotesi di frazioni di Comuni con una popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti.

Pertanto occorre una norma che contempli tutti i casi nei quali è indispensabile l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno, non essendo in grado a provvedere le amministrazioni locali.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, per quanto concerne le scuole materne e gli asili infantili si applicano anche alle frazioni geografiche aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.